

## **STATUTO**

Art. 1) E' costituita l'Associazione "LODI MURATA", che d'ora in poi nel presente statuto verrà chiamata semplicemente Associazione.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Lodi Via Volturno 15 e può fissare diversa sede operativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 3} Scopi dell'Associazione sono:

individuare, documentare, sviluppare la conoscenza delle antiche strutture difensive della città, i manufatti esterni e sotterranei della cinta muraria con particolare attenzione agli ipogei ed alla rete di collegamenti esistenti nel sottosuolo della stessa. Il gruppo si propone di produrre una serie di iniziative volte alla divulgazione di tali rilievi, attraverso pubblicazioni cartacee e multimediali, conferenze e relazioni sui manufatti in oggetto.

Il gruppo si pone altresì quale soggetto propositivo per la realizzazione di progetti di fruibilità sia turistica sia didattico-divulgativa e di valorizzazione del patrimonio storico. Si riserva di avvalersi di collaboratori esterni e/o associati. Si riserva di reperire le risorse economiche necessarie per il proseguimento delle ricerche e dello sviluppo progettuale attraverso il sostegno di Enti – Aziende - Imprese - Privati.

Non si propone fini di lucro, fatti salvi i diritti di copertura delle spese relative al raggiungimento degli scopi in oggetto.

Qualsiasi produzione documentale si intende tutelata dalla normativa vigente in materia.

Art. 4) L'Associazione non ha scopi di lucro, è apartitica ed aderisce idealmente all'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Lodi.

Art. 5) Possono essere associati le persone fisiche e giuridiche.

E' altresì consentita l'ammissione di associati sostenitori, nonché di associati onorari.

Art. 6) La qualità di associato si acquisisce a seguito dell'accettazione della domanda di ammissione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Art. 7) L'ammontare delle quote, le modalità di pagamento delle stesse, nonché l'ammontare della tassa di ammissione per i nuovi associati e le quote degli associati sostenitori, verranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 8) Gli associati che vorranno dimettersi lo potranno fare presentando le dimissioni in forma scritta.

Art. 9) La qualità di associato si perde per decesso, se trattasi di persona fisica; per scioglimento, se trattasi di società; per morosità, sancita dal Consiglio Direttivo; per indegnità, sancita dai Probiviri.

Art. 10) Le entrate sono costituite da:

- a) la quota associativa annua;
- b) le quote straordinarie da parte degli associati, che potranno essere richieste da parte del Consiglio Direttivo sentito il parere dell'assemblea;
- c) la quota di ingresso dei nuovi associati che dovrà essere versata al momento dell'adesione all'Associazione;
- d) le quote degli associati sostenitori;
- e) il contributo da parte di terzi che, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo, vengano invitati a partecipare ad alcune iniziative specifiche messe in atto dall'Associazione;
- f) contributi di vari enti.

Art. 11) L'esercizio finanziario termina il trentun dicembre di ogni anno.

Art. 12) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri, tutti associati eletti dall'assemblea degli associati che rimarranno in carica per due anni al fine di permettere l'alternanza di tutti gli associati alla responsabilità di conduzione. I membri possono essere rieletti senza limitazioni.

Art. 13) Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'assemblea ed è composto da tre membri, anche non associati, e rimane in carica per due anni.

Il Collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dagli associati ed a comminare le relative sanzioni.

Art. 14) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Art. 15) Entro otto giorni della sua elezione il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nella sua prima riunione il Consigliere Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Cassiere. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.

Un Consigliere può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo, oltre che per i motivi sanciti dall'art. 9) di questo statuto, anche per reiterato e ingiustificato assenteismo e cioè dopo tre assenze ingiustificate. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed all'ammontare delle varie quote sociali.

Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, che nel caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente è il Consigliere più anziano di età.

Art. 17) Il Presidente e il Vice Presidente in sua assenza rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, stipula i contratti, le convenzioni e gli altri impegni in nome e per conto l'associazione.

Art. 18) Nei casi d'urgenza il Presidente, e il Vice Presidente in sua assenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica del Consiglio Direttivo stesso nella sua prima riunione.

Art. 19) Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, almeno otto giorni prima, con l'indicazione degli

argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve essere pure convocata quando vi è richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea deve essere convocata in Lodi, ma può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art. 20) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e su quello preventivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina e sulla revoca, per giusta causa, dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello statuto e su tutto quanto alla stessa demandato per legge o statuto.

Art. 21) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote dell'Associazione.

Art. 22) L'assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 23) Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e gli organi direttivi, saranno sottoposte, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza dei tre Proviviri. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro giudizio è inappellabile.